

Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 22/03/2016) 27-05-2016, n. 22245

emissioni illecite.... non è necessario che ci sia inquinamento

1. Con sentenza del 2.12.2013 il Tribunale di Siracusa, pronunciando nei confronti di G.C., imputato del reato di cui all'art. 81 c.p. e D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, comma 1, perchè, in qualità di titolare e legale rappresentante dell'omonima ditta, violava le prescrizioni imposte dall'Autorità relativamente alle emissioni dell'impianto di proprietà dello stesso e, segnatamente, utilizzava sostanze tossiche senza aver mai richiesto la preventiva autorizzazione all'emissione in atmosfera (in (OMISSIS)) lo dichiarava colpevole del reato scrittogli e lo condannava alla pena di Euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, concedendogli il beneficio della pena sospesa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto personalmente ricorso per cassazione G.C., articolando i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1:

a. art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. b) ed e), per motivazione inesistente o apparente.

Il ricorrente deduce che nella sentenza impugnata manca del tutto l'interpretazione della norma che si assume violata e la ricostruzione dei fatti, con conseguente vizio che oltrepassa la manifesta illogicità e si sostanzia nel vizio di violazione di legge.

b. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 267, nonchè difetto, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione.

Il ricorrente deduce che il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279, prevede quale presupposto non la generica possibilità ma la concreta attività di produzione delle emissioni da parte dell'impianto; nella specie, invece, il Tribunale non ha accertato le effettive emissioni in atmosfera da parte dell'impianto esistente nell'officina del ricorrente ed aveva richiamato la relazione dei Carabinieri di Lamezia nella quale si dava atto che la cabina di verniciatura e la saldatrice risultavano "accessi ed operativi".

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato contenuta nella sentenza impugnata è frutto di una valutazione approfondita che ha tenuto conto di tutti i dati probatori acquisiti e sulla base della quale è stato espresso un giudizio di certezza in termini incontestabili.

In base alle dichiarazioni testimoniali rese dal teste M. e della documentazione acquisita, è stato accertato che, al momento del controllo, l'odierno ricorrente era privo della prescritta autorizzazione per l'emissione in atmosfera delle sostanze tossiche; è stato, altresì, accertata non solo l'avvenuta immissione in atmosfera di sostanze tossiche sprigionate da attività di verniciatura, ma anche la loro provenienza da un locale adibito ad attività di falegnameria da parte di G.C..

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

La contravvenzione prevista dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 279, comma 1, (che, nella formulazione vigente all'epoca dei fatti e fino al (OMISSIS), puniva "chi inizia a installare o esercita un impianto e chi esercita un'attività in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio dell'impianto o dell'attività con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa, revocata o dopo l'ordine di chiusura dell'impianto o di cessazione dell'attività" e che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 128 del 2010, art. 3, comma 13, punisce "chi inizia a installare o esercita uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata"), è configurabile indipendentemente dal fatto che le emissioni in atmosfera superino o meno i valori limite stabiliti dalla legge, in quanto è sufficiente che le stesse siano comunque moleste e, di per sé, inquinanti, attesa la natura formale del reato (Sez. 3, n. 48474 del 19/07/2011, Rv. 251618).

Trattasi, infatti, per costante indirizzo di questa Corte, di un reato permanente, formale e di pericolo (Sez. 3, n. 24334 del 13/5/2014, Boni, Rv. 259670), che non richiede neppure che l'attività inquinante abbia avuto effettivo inizio, essendo sufficiente la sola sottrazione della stessa al controllo preventivo degli organi di vigilanza (Sez. 3, n. 192 del 24/10/2012, Randa, Rv. 254335); ne consegue, a maggior ragione, che la contravvenzione prescinde dalla circostanza che le emissioni superino i valori limite stabiliti, in quanto non costituisce un reato di danno ma, per l'appunto, di mera condotta, la cui ratio si ravvisa nella necessità che la pubblica amministrazione possa esercitare un controllo preventivo su attività potenzialmente dannose per l'ambiente (Sez. 3, n. 28764 del 09/06/2015 Rv. 264881; Sez. 3, n. 35232 del 28/6/2007, Fongaro, Rv. 237383, riferita all'omologa fattispecie incriminatrice di cui D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, art. 25 rispetto alla quale la

fattispecie di cui D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 279 comma 1, si pone in rapporto di continuità normativa).

3. La manifesta infondatezza dei motivi proposti impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p. , non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi proposti non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p. , ivi compresa la prescrizione (Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463; Sez. U, n.23428de1 22/03/2005, Rv. 231164; Sez. 4 n. 18641, 22 aprile 2004).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2016